**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** — **ROMA - Mercoledì, 25 ottobre 1933 - ANNO XI** — **Numero 249**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 luglio 1933, n. **1331**.
**Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma** . . . . . . Pag. 4886

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. **1332**.
**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro italiano navale ed aeronautico** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4888

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. **1333**.
**Provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti** . . . . . . . Pag. 4889

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1933, n. **1334**.
**Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 26 settembre 1933 in Abruzzo.** Pag. 4890

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1335**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Nola-Baiano, con sede in Napoli** . . . . . . . . . . . . . Pag. 4895

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1336**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Cancello-Benevento** . . Pag. 4895

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1337**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia elettrica di Chieti** . . . Pag. 4895

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1338**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie della Sardegna** . . . . Pag. 4895

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1339**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways piemontesi, con sede in Saluzzo.** Pag. 4895

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1933.
**Determinazione del valore delle cartelle 3,50 per cento di credito fondiario - vecchia emissione - del Banco di Napoli, per il 4° trimestre 1933** . . . . . . . . . . . Pag. 4895

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero delle comunicazioni:**

R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, che istituisce gli uffici postali a bordo delle navi . . . . . . . . . Pag. 4895

R. decreto-legge 2. luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale che risultassero in eccedenza al personale di altre Amministrazioni od anche a privati Pag. 4895

Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di L. 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali telegrafici nella città di Roma . . . . . . . . . Pag. 4895

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1933 - Anno XI . . . . . . Pag. 4896

**Ministero delle finanze:**

Estrazione delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4900

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita del consolidato 5 per cento . . . . . . . . . . . . Pag. 4900

Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . Pag. 4900

## CONCORSI

**Ministero dell'educazione nazionale:** Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi banditi per posti di direttore ed insegnante nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4900

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 25 OTTOBRE 1933-XI:

**Bollettino** delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Comune di Ancona:** Elenco delle obbligazioni del Prestito sistemato 1900 sorteggiate il 3 ottobre 1933 — **Società torinese di tramways e ferrovie economiche, in Torino:** Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 34ª estrazione del 2 ottobre 1933. — **Elettricità e gas di Roma (in liquidazione):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1933. — **Commissione amministratrice del Prestito 1929 della città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1933. — **Comune di Mantova:** Elenco delle obbligazioni del Prestito civico 1888 sorteggiate nella 42ª estrazione del 1° ottobre 1933. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4,50 per cento sorteggiate nella 24ª estrazione del 2 ottobre 1933. — **Società anonima Torcitura della Valcuvia, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1933. — **Società anonima Conservazione legno e distilleria catrame (C.L.E.D.C.A.) in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1933. — **Ducale città di Zara:** Elenco delle obbligazioni del Prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1894 sorteggiate nella 80ª estrazione del 1° ottobre 1933. — **Società romana tramways omnibus, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate non ancora presentate al rimborso. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni della cessata Società ligure pugliese per l'esercizio di imprese elettriche sorteggiate il 2 ottobre 1933.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 luglio 1933, n. **1331**.

**Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di approvare il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino, nonchè le norme generali e prescrizioni tecniche di attuazione del piano stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, comprendente Ostia-Mare e Fiumicino, quale risulta da due planimetrie in iscala 1:5000.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto (allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del detto piano regolatore.

Un esemplare delle planimetrie ed uno del regolamento, vistati dal Ministro per i lavori pubblici saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Al detto piano regolatore sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, circa il piano regolatore di Roma.

Art. 3.

Per le sistemazioni che interessino zone di demanio pubblico marittimo, restano in vigore le disposizioni del Codice per la marina mercantile, e delle altre leggi marittime.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 102. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

**Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione dei piani regolatori delle borgate marine di Roma: Ostia-Mare e Fiumicino.**

Art. 1.

I proprietari degli immobili compresi entro i confini dei piani regolatori delle borgate marine di Ostia-Mare e Fiumicino, nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione dei piani regolatori.

**Dovranno, inoltre, i proprietari su indicati osservare le disposizioni particolari dei vigenti regolamenti governatoriali edilizio e di igiene e quei dettami di ornato e di estetica**

che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione del Governatorato.

Art. 2.

Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

*a*) fronti non maggiori di metri 25 elevabili a metri 35 se con ritiri parziali non inferiori a metri 4;

*b*) altezza massima di metri 17 comprendente non più di tre piani oltre il piano terreno sopraelevato, o a livello del suolo, se destinato a botteghe;

*c*) distacco del fabbricato di almeno m. 5,70 da ogni confine interno;

*d*) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e per un'altezza massima di metri 4.

Art. 3.

Nelle zone destinate a palazzine signorili, le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

*a*) fronti non maggiori di metri 25 elevabili a metri 35 se con ritiri parziali non inferiori a metri 4;

*b*) altezza massima di m. 14 comprendente non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo;

*c*) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine interno;

*d*) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali di superficie non superiore alla metà di quella coperta e per un'altezza massima di m. 4.

Dette palazzine dovranno avere carattere più decoroso e signorile delle palazzine comuni, con l'impiego di materiali nobili nella zoccolatura, portali, ed altri elementi decorativi.

Art. 4.

Nelle zone destinate a villini, le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a m. 4. Dovranno essere composte di non più di due piani, oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, con un'altezza massima di m. 14 e non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100 più un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa, a giudizio insindacabile dei competenti organi consultivi del Governatorato, contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da terreno coltivato, in tutto o in parte, a giardino, nel quale sarà normalmente permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno, in giusto rapporto di proporzioni colle misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino, e completamente distaccati dalla costruzione principale con un distacco non minore di m. 3. Non si potranno costruire locali destinati a botteghe o negozi.

Ogni lotto non potrà avere una superficie inferiore ai metri quadrati 500.

Art. 5.

Nelle zone destinate a villini signorili dovranno essere osservate le disposizioni dell'articolo precedente; peraltro, l'area coperta non potrà superare un quinto dell'aerea totale ed il distacco della costruzione sia dalla strada che dai confini non dovrà essere inferiore ai m. 5.

Ogni lotto non potrà avere una superficie inferiore ai mq. 750.

Art. 6.

Per i lotti destinati a villini, e a villini signorili, prospicienti i viali lungomare valgono rispettivamente le norme per i villini e per i villini signorili; peraltro l'altezza non potrà superare i m. 10 con un piano oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo.

Art. 7.

In via transitoria potranno ammettersi per i villini e villini signorili, lotti anche di superficie minore ai mq. 500 e mq. 750 sempre che il richiedente dimostri di essere proprietario di un solo lotto, di averlo acquistato con un contratto debitamente registrato in data anteriore all'approvazione delle presenti norme e che il medesimo non faceva parte di lotto più esteso ridotto alla superficie attuale, a seguito di vendita di una parte effettuata posteriormente all'approvazione su detta.

Art. 8.

Nelle zone destinate a ville signorili l'area coperta non potrà superare un quindicesimo dell'area totale e il fabbricato dovrà avere distacchi dalla strada e dai confini delle proprietà adiacenti non minori della sua altezza.

Le costruzioni dovranno avere carattere di lusso, con rispetto delle alberature esistenti e delle esigenze ambientali e panoramiche.

Art. 9.

Nelle zone destinate a villette le costruzioni dovranno essere isolate con distacco dalle vie e dai confini non inferiore a m. 6 e coprire una superficie non superiore ad un quinto dell'area totale. Dovranno essere composte di non più di un piano, oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, con una altezza massima di m. 10. Potrà essere concessa una parziale sopraelevazione di superficie non superiore alla metà della superficie coperta dalla costruzione.

Le costruzioni potranno avere prospetti su tutte le fronti ed essere circondate da terreno coltivato a giardino, nel quale potrà essere permessa la costruzione di un accessorio costituito dal solo piano terreno, in giusto rapporto con le dimensioni del fabbricato principale dell'area destinata a giardino e comunque di superficie non superiore a mq. 80 e con distacco dal fabbricato stesso non inferiore ai m. 3.

Ogni lotto non potrà avere una superficie inferiore a mq. 500.

Art. 10.

Nelle zone destinate a costruzioni intensive continue dovranno essere osservate le disposizioni contemplate nel regolamento generale edilizio di Roma per la zona periferica circa la superficie dei cortili e dei distacchi interposti fra i fabbricati e a confine di questi; peraltro l'altezza non potrà superare i metri 17 con non più di tre piani oltre il piano terreno sopraelevato, o a livello del suolo, se destinato a botteghe o negozi. Potranno inoltre essere consentite delle parziali sopraelevazioni per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta, e per una altezza massima di m. 4.

Art. 11.

Nelle zone destinate a costruzioni intensive isolate valgono le norme per le costruzioni intensive continue; peraltro cia-

scun fabbricato dovrà sorgere a metri 4 dal limite stradale e dovrà essere distaccato dalla linea di confine delle proprietà contigue di una misura uguale alla metà del distacco determinato dal regolamento generale edilizio di Roma (zona periferica) in rapporto alla altezza del fabbricato. Tale distacco dal confine non potrà in ogni caso essere inferiore a m. 5.

Il solo piano terreno, limitatamente alle fronti del fabbricato prospicienti su strade pubbliche, potrà avanzare fino al filo stradale.

Art. 12.

Nelle zone destinate ad edificazione di casette a schiera, potrà consentirsi la costruzione di aggruppamenti di non meno di sei alloggi popolari, composti in massima di un piano oltre il piano terreno a livello e sopraelevato dal suolo e di altezza massima a m. 9.

Potranno essere consentite parziali sopraelevazioni per una superficie non superiore alla metà di quella coperta e per una altezza massima di m. 4.

Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del Governatorato del progetto dell'intero raggruppamento da compilarsi con criterio unitario d'accordo fra i proprietari del raggruppamento stesso. Qualora fra i proprietari delle aree non sia possibile raggiungere l'accordo il Governatorato avrà diritto di subordinare la licenza di costruzione all'esecuzione di un progetto compilato a sua cura.

Art. 13.

Nelle zone industriali potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti già sorti od in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il miglior rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata e da esercitare.

Art. 14.

Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciato nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Governatorato.

Il Governatorato avrà facoltà di intimare ai proprietari soggetti al vincolo dianzi accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro, in tal caso, un contributo pari al presumibile costo dell'opera decurtato della somma corrispondente all'aumento di valore che dalla esecuzione di essa deriverà al fabbricato.

In caso di rifiuto il Governatorato avrà facoltà di procedere alla espropriazione dell'intero edificio.

Art. 15.

Potrà essere, caso per caso, autorizzata la costruzione di locali seminterrati restando, di massima, vietata la destinazione di detti locali ad abitazione. Con speciale provvedimento l'Amministrazione del Governatorato potrà concedere la licenza di costruzione di locali seminterrati abitabili quando l'altimetria della fognatura circostante e il livello delle acque freatiche lo consentano.

Art. 16.

Le recinzioni dei lotti verso strada devono essere fatte con muri non più alti di m. 1.20 sormontati da cancellate delle quali non sia superiore l'altezza di metri tre dal piano stradale.

Le separazioni fra i lotti contigui potranno anche essere fatte con rete metallica, lamiera stirata o con sistemi analoghi; in ogni caso però la eventuale parte in muratura dovrà avere una altezza non superiore a m. 1.20 sul livello del suolo.

Art. 17.

L'Amministrazione della marina mercantile chiederà il preventivo parere del Governatorato di Roma sulle nuove concessioni balneari da assentirsi nelle zone di demanio pubblico marittime comprese nel piano regolatore della spiaggia di Roma.

Per le concessioni balneari esistenti l'Amministrazione marittima, sentito il Governatorato, potrà imporre quei vincoli di demolizione, trasformazione e rifacimento che, anche al l'infuori delle clausole incluse negli atti di concessione, saranno riconosciuti opportuni e necessari per un razionale assetto delle spiaggie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per i lavori pubblici:*
DI CROLLALANZA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1332.
**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro italiano navale ed aeronautico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 e 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, (riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico);

Visto l'art. 5 del R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, (attribuzione al Registro italiano navale ed aeronautico del servizio di sorveglianza e visita degli aeromobili commerciali);

Visto l'art. 6 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1843, (estensione della competenza del Registro italiano navale ed aeronautico ai natanti addetti alla navigazione interna);

Visto l'art. 2 del R. decreto 17 ottobre 1929, n. 2018, (estensione alla Libia e all'Eritrea dell'ordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, numero 1801, (norme per la sistemazione finanziaria e per il controllo amministrativo e contabile del Registro italiano navale ed aeronautico);

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro italiano navale ed aeronautico e di ridurne il numero dei componenti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nistro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte all'anno.

« Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:

il presidente del Comitato direttivo che ne è pure il presidente;

il presidente o un vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
il direttore generale della marina mercantile;
il direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili;
il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie;
il consulente tecnico del Comitato direttivo;
il consulente economico del Comitato direttivo;
il presidente della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea;
il presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;
il presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio;
il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;
il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione.

« I presidenti delle Confederazioni predette possono delegare, se impediti, a prender parte ai lavori del Consiglio di amministrazione un loro rappresentante.

« Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma:

a) un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni;

b) un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

c) i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali:
due membri designati dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea;
tre membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per l'industria delle costruzioni aeronautiche e uno per l'industria siderurgica;
due membri designati dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, uno per le imprese di assicurazioni marittime e uno per le imprese di assicurazioni aeronautiche;
un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri.

« Se gli esperti di cui ai paragrafi a) e b) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono.

« Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri di cui ai paragrafi a), b) e c), verrà provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati ».

Art. 2.

All'art. 12 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, sono aggiunti i seguenti comma:

« Le deliberazioni che interessano il servizio aeronautico sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'aeronautica.

« Le deliberazioni che interessano il servizio coloniale sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le colonie ».

Art. 3.

All'art. 14 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, dopo il primo viene aggiunto il seguente comma:

« Il Comitato direttivo, costituito com'è detto all'articolo precedente, esercita le sue funzioni ed ha competenza anche nei riguardi dei servizi ai quali, giusta l'art. 5 del presente decreto, è stata estesa la competenza del Registro italiano navale ed aeronautico ».

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1801, è sostituito dal seguente:

« I revisori dei conti sono tre: uno nominato dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per le comunicazioni e uno dal Ministro per l'aeronautica ».

Art. 5.

Sono abrogati:
l'art. 5 del R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163;
l'art. 6 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1843;
l'art. 2 del R. decreto 17 ottobre 1929, n. 2018,
e ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

I consiglieri di cui ai paragrafi a), b) e c) dell'art. 1 entreranno in carica il 1° novembre 1933-XII e da tale data decorrerà il quadriennio di nomina. Con la stessa data cesseranno dalla carica gli attuali consiglieri non riconfermati in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato a presentarne il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE FRANCISCI — DE BONO — JUNG — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 79.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1333.

**Provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di promuovere provvidenze allo scopo di coordinare le attività delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di

arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; di renderne, ove occorra, più efficace il funzionamento e di adeguare sempre più i fini degli Istituti di cultura in genere alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto saranno riveduti tutti gli statuti e regolamenti delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, allo scopo di coordinare le attività di tali Enti, di renderne, ove occorra, più efficace il funzionamento e di adeguare sempre più i fini degli Istituti di cultura in genere alle esigenze politiche e culturali del Regime.

Art. 2.

La riforma degli statuti e regolamenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni indicati nell'art. 1 sarà effettuata con Regi decreti emanati su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491, i decreti medesimi saranno emanati di concerto col Ministro per le finanze quando riguardino anche le piante organiche ed il trattamento di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, dei personali degli Enti suindicati.

Art. 3.

Il presidente ed i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, di lettere o di arti, negli statuti dei quali venga prescritta la nomina o la convalida Regia o Ministeriale, devono prestare giuramento nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Il presidente attualmente in carica ed i membri delle Accademie e degli altri Enti suddetti presteranno il giuramento entro due mesi dalla pubblicazione del nuovo statuto.

Art. 4.

Il presidente della Reale Accademia d'Italia presta giuramento nelle mani del Capo del Governo.

Il presidente delle altre Accademie, nonchè degli Istituti e Associazioni di scienze, di lettere o di arti, prestano giuramento nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale o del prefetto della provincia nella quale l'Ente ha la sua sede, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti.

I membri e soci degli Enti suddetti prestano giuramento nelle mani del presidente.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 75.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1933, n. **1334**.

**Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 26 settembre 1933 in Abruzzo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visti i Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremonto del 26 settembre 1933-XI;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 35.000.000, da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere nei Comuni danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933-XI che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze:

*a*) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

*b*) all'esecuzione dei lavori di demolizione e di puntellamento di edifici pericolanti e di sgombero delle macerie dalle aree pubbliche, nonchè all'esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane e rurali atte a dare immediato ricovero stabile alla popolazione danneggiata;

*c*) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

*d*) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione e di ricostruzione di edifici urbani, rustici ed industriali di proprietà privata danneggiati o distrutti;

*e*) alla concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di acquedotti e di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza nonchè di edifici di uso pubblico;

*f*) alla concessione, a favore del comune di Sulmona, di sussidi nella misura di cui all'art. 19 nella spesa di costruzione dell'edificio scolastico ed in quella per l'attuazione del piano regolatore della città;

*g*) al consolidamento o al trasferimento degli abitati dei Comuni di cui al primo comma, purchè compresi nelle tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Per gli abitati da spostare il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge suddetta.

Contro il decreto che approva il piano regolatore non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombero il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti e delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.

Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria, debbono essere notificate al Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 3.

I proprietari degli edifici urbani, rustici e industriali danneggiati o distrutti, per ottenere il sussidio di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1, devono farne domanda all'Ufficio del genio civile competente, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il sussidio non potrà superare la misura del 40 % della spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione, in base a perizia redatta dall'Ufficio del genio civile, ed in ogni caso l'ammontare della spesa ammissibile a sussidio non potrà essere superiore al valore degli edifici danneggiati o distrutti al 25 settembre 1933-XI aumentato del 20 %.

La determinazione del valore sarà fatta dal Genio civile.

La concessione del sussidio di cui al presente articolo non esclude l'applicazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli articoli 43 e seguenti del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, a favore di fabbricati o di nuove borgate rurali.

Art. 4.

A corredo delle domande di sussidio devono essere prodotti all'Ufficio del genio civile l'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, ed il certificato catastale di attualità.

È in facoltà del richiedente di fornire l'atto dimostrativo del possesso legittimo con le norme stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3ª, od a tenore delle leggi civili.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000 i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il sussidio ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà e vistato dal prefetto.

Art. 5.

Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del successivo art. 7 sarà fatto nei confronti di tutti i possessori, in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Nel caso di cui al precedente comma, ove si tratti di edificio totalmente o parzialmente distrutto, che, in osservanza delle norme tecniche di edilizia antisismica, non possa essere ricostruito sull'area rimasta libera, nell'identica consistenza di quello preesistente al disastro, i proprietari delle parti o dei piani sottostanti al secondo piano hanno diritto di utilizzare l'area del vecchio edificio.

È, però, in facoltà dei proprietari delle parti o piani sovrastanti al soffitto del primo piano di interpellare, per atto di ufficiale giudiziario, i proprietari dei piani sottostanti perchè, nel termine di 20 giorni, facciano conoscere se intendano ricostruire in sito.

Nel caso che i proprietari sottostanti al soffitto del primo piano non rispondano all'interpellanza entro il termine suindicato o rispondano negativamente, perdono il diritto a ricostruire sull'area, e tale diritto compete ai proprietari degli altri piani nell'ordine ascendente dei piani stessi e nei limiti di altezza consentiti per le nuove costruzioni dalle norme di edilizia antisismica.

Qualora, invece, i proprietari interpellati dichiarino di voler ricostruire in sito, i proprietari delle parti o piani sovrastanti al soffitto del primo piano, che costruiscano in altra area dello stesso Comune, hanno diritto ad essere indennizzati, dagli altri condomini, della quota parte dell'area stessa di loro pertinenza, il cui valore è determinato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a meno che non esistano convenzioni per una liquidazione con moladità diverse. L'acquisto dell'area per la nuova costruzione può essere ammessa a sussidio.

Art. 6.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda di sussidio di cui all'art. 3, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio, e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio, assegnando un termine di 10 giorni per l'inizio dei lavori.

Al proprietario che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori, in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 % della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 300.

Il residuo 10 % è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati, e purchè l'ultimazione avvenga entro 15 mesi dalla data di comunicazione della perizia nel caso di restauro, od entro 24 mesi nel caso di ricostruzione.

Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suindicati, senza che all'Ufficio del genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio resta senz'altro revocata, e gli acconti che fossero stati corrisposti sono ricuperati a carico del concessionario decaduto.

A tal fine l'Ufficio del genio civile rimette la nota degli acconti da recuperare all'Intendenza di finanza.

La riscossione delle somme dovute è fatta nelle forme e con i privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 7.

Per i lavori di riparazione ultimati entro otto mesi dalla data di comunicazione della perizia approvata e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno, il sussidio di cui all'art. 3 può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo complessivo superiore a L. 10.000, del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da L. 5001 a L. 10.000, del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000.

Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione, sia erariale che provinciale o comunale, iscritti a ruolo con riferimento all'anno 1932.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani minorenni e le vedove dei militari morti in guerra, gli orfani minorenni e le vedove dei morti per la causa nazionale, proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti, che abbiano ultimato i lavori di riparazione o di ricostruzione nei termini di cui al primo comma del presente articolo, potranno ottenere l'aumento del sussidio fino al limite del 60 per cento, indipendentemente da ogni indagine circa il loro reddito annuo.

Art. 8.

Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, e salvo il caso di cessione ad Istituto mutuante a termini dell'art. 9 del presente decreto, il pagamento dei sussidi è fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.

Nel caso di rimborso di acconti a termini del precedente art. 6, la procedura di recupero è esperita nei confronti del proprietario che abbia percepito gli acconti.

Art. 9.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, gli Istituti ordinari di credito e cooperativi, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie istituito in forza dell'articolo 45 della legge 19 luglio 1906, n. 390, sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi statali a termini dell'art. 3 del presente decreto.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario, a parziale estinzione del suo debito.

Oltre il riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma degli articoli 6 e 7 del presente decreto e la concessione dei benefici tributari previsti dal decreto medesimo, lo Stato non assume alcun altro onere, nè alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui.

Art. 10.

Gli Istituti mutuanti hanno diritto di inscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo un'ipoteca la quale ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

L'ipoteca è anche valida su tutto il fondo rustico, o su parte di esso, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricato rurale.

L'Istituto, che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso le agevolazioni ed i privilegi di cui al presente decreto.

Art. 11.

Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori potranno essere concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi.

Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto fra quelli indicati all'art. 9.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 9 e 10 non si applicano per i fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

Per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici ed industriali danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, e siti nei Comuni delle provincie di Chieti e di Pescara, nonchè in quelli delle provincie di Aquila e di Campobasso compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, in luogo del contributo statale a norma dei Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, saranno applicate le disposizioni di cui al presente decreto, in quanto il contributo statale medesimo non risulti già riconosciuto e concesso alla data del 25 settembre 1933-XI e anche se alla data medesima i lavori siano stati ultimati.

I proprietari interessati, per fruire del sussidio di cui all'art. 1, lettera *d*), devono farne domanda nel termine e con le modalità fissate ai precedenti articoli 3 e 4.

Il sussidio non può essere concesso se la domanda di contributo a norma dei Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, non risulti prodotta nel termine fissato dalle disposizioni medesime e la relativa documentazione non risulti regolare.

Alla spesa per i sussidi da concedere a norma dei precedenti commi si farà fronte con i fondi di cui all'art. 1.

Art. 13.

Il proprietario che abbia già eseguito in tutto o in parte i lavori previsti per la riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 13 gennaio 1915, deve farne esplicita dichiarazione nella domanda di sussidio, indicando se i lavori siano stati collaudati dal Genio civile, ovvero denunciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, numero 665, o denunciati soltanto ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 o 44 delle norme tecniche di edilizia rispettivamente per le località sismiche di prima o di seconda categoria, approvate col R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682. Se i lavori eseguiti non risultino collaudati dal Genio civile, a corredo della domanda di sussidio deve essere prodotta la contabilità ad essi relativa.

Sulla base della contabilità prodotta e degli accertamenti tecnici, l'Ufficio del genio civile redige il certificato per la liquidazione dei lavori eseguiti anteriormente al 26 settembre 1933, e lo rimette al Ministero dei lavori pubblici insieme con la perizia dei lavori che restassero da eseguire.

Art. 14.

Per i lavori eseguiti prima del 26 settembre 1933-XI ed accertati dal Genio civile a termini del precedente art. 13, il sussidio è commisurato al 50 % del loro importo: per i lavori da eseguire si applicano le norme degli articoli 3 e 7.

Art. 15.

Nel caso che i fabbricati per i quali si chieda il sussidio a norma del precedente art. 12 siano stati danneggiati anche dal terremoto del 26 settembre 1933-XI, il proprietario può presentare unica domanda di sussidio.

La determinazione dei lavori da eseguire sarà fatta con unica perizia comprensiva dell'integrale spesa di riparazione o di ricostruzione.

Art. 16.

Per i lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani rustici ed industriali, danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, per i quali sia stato già riconosciuto il contributo statale, sotto qualsiasi forma, a norma dei Regi decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, nulla è innovato alle disposizioni attualmente in vigore.

Quando siasi verificato aggravamento di danni in dipendenza del terremoto del 26 settembre 1933-XI, i proprietari di fabbricati siti nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, che abbiano ottenuto il riconoscimento di contributo statale, possono chiedere un sussidio integrativo.

Tale sussidio può essere concesso nella misura stabilita dai precedenti articoli 3 e 7 sull'ammontare dei lavori da eseguire aumentato dell'importo di quelli già eseguiti e sotto detrazione della spesa tenuta a base per la concessione del contributo.

Agli effetti del precedente comma le domande di sussidio integrativo devono essere presentate con le indicazioni ed i documenti di cui all'art. 13.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano quando il sussidio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 sia chiesto per fabbricati urbani, rustici od industriali classificati danneggiati o distrutti in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, per i quali i proprietari abbiano ottenuto il contributo statale a termini dei Regi decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, e lo abbiano utilizzato per il restauro o per la costruzione di altro fabbricato.

Art. 18.

Salvo il caso previsto dall'art. 9, non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato e dei relativi acconti concessi ai termini del presente decreto.

Art. 19.

I sussidi per la riparazione di danni ad acquedotti e ad edifici pubblici o di uso pubblico di cui alla lettera *e*), e i sussidi di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 del presente decreto sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura del 50 % della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione di sussidio per gli edifici di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, corredate dalle perizie dei lavori da eseguire, devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli Istituti di cui all'art. 9 sono autorizzati a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni per la parte di spesa che resta a loro carico dopo detratto il sussidio di cui ai precedenti commi. Tali mutui saranno garantiti nelle stesse forme stabilite dalle disposizioni in vigore per i mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti.

Per i lavori del piano regolatore di Sulmona il sussidio, nella misura di cui al 1° comma, non potrà comunque superare in totale la somma di L. 2.000.000, e sarà concesso unicamente per le opere che presentino carattere di maggiore urgenza e siano più direttamente connesse con la riparazione dei danni prodotti dal terremoto. Il Ministro per i lavori pubblici su richiesta del prefetto può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.

Art. 20.

I Comuni che saranno indicati coi decreti di cui all'articolo 1 si intendono tutti compresi nell'elenco allegato a R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, agli effetti dell'osservanza delle norme tecniche ed igieniche per le località di prima categoria.

Art. 21.

Per i Comuni delle provincie di Aquila, Chieti, Campobasso e Pescara, compresi nelle tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 445, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di autorizzare con proprio decreto la sostituzione in tutto od in parte delle opere di consolidamento con quelle di trasferimento e viceversa.

Nel caso di trasferimento autorizzato a norma del precedente comma può essere disposta la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie di povera condizione.

Art. 22.

Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili di cui agli articoli 1, lettera *c*) e 21, saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 23.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933-XI, che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, è sospesa la riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sui fabbricati per le ultime due rate dell'anno 1933 e per la prima rata dell'anno 1934.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici, e con le modalità stabilite all'articolo seguente.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte, provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 18 rate e pagate con quelle che andranno a scadere dal secondo semestre dal 1934 al primo semestre del 1937, anche se delegate alla Cassa dei depositi e prestiti, al Tesoro o a terzi mutuanti.

In quest'ultimo caso, all'ammontare della sovrimposta sarà aggiunto il carico dei relativi interessi, i quali, per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, saranno calcolati al saggio di concessione vigente alla data di pubblicazione del presente decreto.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai suindicati Comuni ed alle Amministrazioni provinciali, per 5 anni dal 1933 al 1937, la differenza tra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1932 e quella che sarà applicata negli anni suddetti, con trattenuta, fino a concorrenza dello scoperto, dei crediti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 24.

Nei Comuni di cui al precedente articolo, la verifica dei danni, ai fini dello sgravio totale o parziale del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati, a norma delle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati, sarà eseguita d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio.

I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dall'Ufficio distrettuale delle imposte, mediante apposito elenco, al podestà per essere pubblicati nell'albo comunale.

Ogni possessore potrà ricorrere nel modo e termine stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Art. 25.

Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni di cui all'art. 23 si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 % dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati inscritta nei ruoli del Comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati non aventi diritto a sgravio, e per i terreni, il beneficio della sospensione accordata ai sensi dello stesso art. 23 e le relative rate delle imposte e delle sovrimposte, rimaste sospese, saranno ripartite in dodici rate nei ruoli degli anni 1934 e 1935.

Art. 26.

Ai Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto sarà corrisposta a carico dello Stato e nel limite di cui appresso, quando a giudizio del Ministero dell'interno siano riconosciuti in condizioni di maggior dissesto, la somma occorrente a pareggiare i dispettivi bilanci degli anni dal 1933 al 1935, per la parte delle spese obbligatorie, in relazione alla diminuzione di entrate ed agli aumenti di spesa causati dal terremoto del 26 settembre 1933.

A tale uopo sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la somma di L. 1.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-1934 al 1935-1936 e saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo terzo, titolo primo, parte prima del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 27.

I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli Enti locali a termine del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 28.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

L'esonero suddetto si estende, per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli 9, 10 e 19, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 29.

La spesa di L. 35.000.000 autorizzata a norma dell'art. 1 del presente decreto è comprensiva della somma relativa ai contributi spettanti, ai sensi delle disposizioni finora vigenti, per danni derivati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nei Comuni indicati nell'art. 12 del decreto stesso.

Le assegnazioni previste a tale titolo dalle precedenti disposizioni sono ridotte di L. 13.000.000, salvo reintegro della quota che rimanesse inerogata dopo effettuate le concessioni di cui alle disposizioni contenute negli articoli 12 a 16 del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze, saranno disposti gli stanziamenti relativi alla spesa anzidetta, ripartitamente in tre esercizi, nonchè le altre variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 30.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 78.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1335.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Nola-Baiano, con sede in Napoli.**

N. 1335. R. decreto 29 luglio 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Nola-Baiano, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1336.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Cancello-Benevento.**

N. 1336. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Cancello-Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1337.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia elettrica di Chieti.**

N. 1337. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia elettrica di Chieti, con sede in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*. DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1338.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie della Sardegna.**

N. 1338. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie della Sardegna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1339.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways piemontesi, con sede in Saluzzo.**

N. 1339. R. decreto 4 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways piemontesi, con sede in Saluzzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1933.

**Determinazione del valore delle cartelle 3,50 per cento di credito fondiario - vecchia emissione - del Banco di Napoli, per il 4° trimestre 1933.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50% — vecchia emissione — del Banco di Napoli nel terzo trimestre 1933-XI è risultato di L. 475,92;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50% — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1933, e con effetto dal 1° ottobre 1933-XI saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 11 ottobre 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(6039)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato, con lettera in data 19 ottobre 1933-XI, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, che istituisce gli uffici postali a bordo della navi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1933-XI.

(6044)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale che risultassero in eccedenza al personale di altre Amministrazioni od anche a privati.

(6045)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali telegrafici nella città di Roma.

(6046)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1933 Anno XI

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
| | *Carbonchio ematico.* | | | |
| Bari | Bari | B | — | 1 |
| Belluno | Alano di Piave | B | 1 | — |
| Id. | Quero | B | — | 1 |
| Bergamo | Gandino | B | — | 1 |
| Brescia | Brescia | B | — | 5 |
| Id. | Capriano-Azzano | B | — | 1 |
| Id. | San Zeno Naviglio | B | — | 1 |
| Id. | Tavernola sul Mella | B | — | 1 |
| Campobasso | Venafro | E | — | 2 |
| Catania | Acireale | B | — | 1 |
| Cosenza | Rossano | B | — | 1 |
| Id. | Spezzano della Sila | O | — | 1 |
| Foggia | Apricena | Cp | — | 20 |
| Id. | Cagnano Varano | Cp | — | 1 |
| Id. | Sannicandro Gargan. | O | — | 1 |
| Id. | Troia | E | — | 1 |
| Id. | Volturino | O | — | 8 |
| Frosinone | Alatri | B | — | 1 |
| Lecce | Otranto | O | — | 1 |
| Id. | Vernole | O | 1 | — |
| Lucca | Lucca | E | — | 1 |
| Matera | Accettura | O | — | 1 |
| Id. | Banzi | B | — | 1 |
| Id. | Id. | E | — | 1 |
| Id. | Grottole | E | — | 1 |
| Id. | Salandra | E | — | 1 |
| Modena | Formigine | B | 1 | — |
| Id. | Modena | B | — | 1 |
| Novara | Pettenasco | B | — | 1 |
| Nuoro | Gairo Nuoro | CpO | 1 | 1 |
| Id. | Irgoli di Galtelli | Cp | — | 1 |
| Id. | Lula | Cp | — | 1 |
| Id. | Orosei | Cp | 2 | — |
| Id. | Posada | E | — | 1 |
| Id. | Sadali | O | — | 1 |
| Piacenza | Piacenza | B | — | 1 |
| Id. | Villanova sull'Arda | B | — | 1 |
| Potenza | Melfi | CpO | 2 | — |
| Id. | Id. | E | 1 | — |
| Id. | Id. | S | 1 | — |
| Roma | Castel Madama | B | 1 | — |
| Id. | Mandela | B | 1 | — |
| Id. | Monte Flavio | B | — | 1 |
| Id. | Tivoli | B | 1 | — |
| Salerno | Eboli | O | — | 1 |
| Id. | Piaggine | O | — | 1 |
| Id. | Postiglione | CpO | — | 1 |
| Id. | Tramonti | B | — | 1 |
| Sassari | Sassari | O | — | 1 |
| Taranto | Martina Franca | B | 1 | — |
| | *Segue: Carbonchio ematico.* | | | |
| Taranto | Martina Franca | Cp | — | 1 |
| Id. | Mottola | B | — | 1 |
| Id. | Taranto | O | 1 | — |
| Terni | Calvi dell'Umbria | B | — | 1 |
| Id. | Montegabbione | B | — | 1 |
| Id. | San Venanzo | B | — | 2 |
| Viterbo | Tuscania | O | — | 1 |
| | | | 15 | 77 |
| | *Carbonchio sintomatico.* | | | |
| Belluno | Lozzo Cadore | B | — | 1 |
| Id. | Mel | S | — | 1 |
| Id. | Santa Giustina | B | — | 1 |
| Bolzano | Moso | B | — | 1 |
| Gorizia | Circhina | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | 1 | — |
| Sassari | Villanova Monteleone | B | — | 1 |
| | | | 1 | 6 |
| | *Afta epizootica.* | | | |
| Aosta | Ayas | B | — | 1 |
| Id. | Bionaz | B | 1 | — |
| Id. | La-Magdeleine | B | 2 | — |
| Id. | Valtournanche | B | 2 | 1 |
| Id. | Villanova Baltea | B | — | 5 |
| Bergamo | Gromo | B | 1 | 2 |
| Id. | Presezzo | B | — | 1 |
| Brescia | Borgosatollo | B | — | 1 |
| Cuneo | Peveragno | B | — | 1 |
| Id. | Villafalletto | B | — | 1 |
| Foggia | Rignano Garganico | B | — | 1 |
| Genova | Genova | B | 1 | — |
| Id. | Rapallo | B | 1 | — |
| Id. | Santa Margherita Lig. | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | 1 | — |
| Sondrio | Livigno | B | 5 | — |
| Id. | Valfurva | B | 3 | 2 |
| | | | 18 | 16 |
| | *Malattie infettive dei suini.* | | | |
| Ascoli Piceno | Fermo | S | 1 | — |
| Id. | Santelpidio a Mare | S | 1 | — |
| Avellino | Roccabascerana | S | — | 1 |
| Id. | San Martino Valle C. | S | — | 1 |
| Id. | Volturara Irpina | S | — | 1 |
| Belluno | Alano di Piave | S | — | 1 |
| Id. | Belluno | S | 1 | — |
| Id. | Cesiomaggiore | S | 1 | — |
| Id. | Fonzaso | S | 1 | — |
| Id. | Lamon | S | 1 | — |
| Id. | Pedavena | S | 1 | — |
| Id. | Santa Giustina | S | 1 | — |
| Id. | Sedico | S | 1 | — |
| Id. | Seren del Grappa | S | 1 | — |
| Bologna | Bologna | S | 1 | — |
| Id. | Castel San Pietro | S | 1 | — |
| Bolzano | Brunico | S | — | 1 |
| Id. | Campo Tures | S | — | 1 |
| Id. | Castelbello Ciardes | S | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Malattie infettive dei suini.* | | | |
| Bolzano | Castelrotto | S | — | 1 |
| Id. | Chiusa | S | — | 3 |
| Id. | Laives | S | — | 1 |
| Id. | Malles Venosta | S | — | 1 |
| Id. | Monguelfo | S | — | 1 |
| Id. | Naturno | S | — | 2 |
| Id. | Nova Levante | S | — | 1 |
| Id. | Parcines | S | — | 1 |
| Id. | Renón | S | — | 2 |
| Id. | Silandro | S | — | 3 |
| Brescia | Castenedolo | S | — | 1 |
| Campobasso | Castel San Vincenzo | S | — | 1 |
| Id. | Cercemaggiore | S | — | 4 |
| Id. | Cerro al Volturno | S | — | 1 |
| Id. | Montaquila | S | — | 1 |
| Como | Como | S | 1 | — |
| Cosenza | Castrolibero | S | 1 | — |
| Id. | Cerisano | S | 1 | — |
| Id. | Cosenza | S | — | 4 |
| Id. | Lago | S | 6 | — |
| Id. | Luzzi | S | 2 | — |
| Id. | Paterno Calabro | S | — | 3 |
| Id. | Rogliano | S | — | 5 |
| Cremona | Genivolta | S | 1 | — |
| Id. | Soncino | S | 2 | — |
| Id. | Stagno Lombardo | S | — | 1 |
| Cuneo | Rocca de' Baldi | S | — | 1 |
| Ferrara | Copparo | S | — | 1 |
| Fiume | Fiume | S | — | 1 |
| Gorizia | Canale d'Isonzo | S | — | 1 |
| Id. | Cernizza Goriziana | S | — | 1 |
| Id. | Gorizia | S | — | 1 |
| Lucca | Gallicano | S | 1 | — |
| Matera | Accettura | S | — | 1 |
| Modena | Modena | S | 1 | 1 |
| Napoli | Portici | S | 1 | — |
| Novara | Casalbeltrame | S | 1 | — |
| Id. | Casalino | S | 2 | — |
| Id. | Landiona | S | — | 3 |
| Id. | Vicolungo | S | 1 | — |
| Padova | Abano Terme | S | — | 1 |
| Id. | Cervarese Santa Croce | S | 1 | — |
| Id. | Rovolon | S | 1 | — |
| Id. | Selvazzano Dentro | S | 2 | 1 |
| Id. | Teolo | S | — | 1 |
| Parma | San Lazzaro Parmen. | S | — | 1 |
| Pavia | Albuzzano | S | — | 2 |
| Id. | Pizzale | S | — | 1 |
| Id. | Tromello | S | — | 2 |
| Perugia | Fratta Todina | S | 1 | — |
| Pesaro e Urbino | Gradara | S | — | 1 |
| Id. | San Leo | S | — | 1 |
| Pola | Rovigno d'Istria | S | 1 | — |
| Reggio Emilia | Cadelbosco di Sopra | S | 1 | — |
| Id. | Fabbrico | S | — | 1 |
| Roma | Roma | S | 1 | — |
| Rovigo | Occhiobello | S | 1 | — |
| Salerno | Contursi | S | — | 1 |
| Sassari | Nule | S | — | 1 |
| Siena | Castelnuovo Berarden. | S | — | 1 |
| Sondrio | Berbenno di Valtell. | S | — | 1 |
| Teramo | Arsita | S | — | 3 |
| Id. | Castel Castagna | S | 1 | — |
| Id. | Penna Sant'Andrea | S | — | 1 |
| Id. | Teramo | S | — | 3 |
| Id. | Valle Castellana | S | 4 | — |
| Trento | Clés | S | — | 1 |
| Id. | Còredo | S | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Malattie infettive dei suini.* | | | |
| Trento | Flavón | S | — | 1 |
| Id. | Folgaria | S | — | 1 |
| Id. | Malé | S | — | 1 |
| Id. | Óra | S | — | 2 |
| Id. | Taio | S | — | 1 |
| Id. | Tassullo | S | — | 1 |
| Treviso | Asolo | S | — | 1 |
| Id. | Fontanelle | S | — | |
| Id. | Spresiano | S | — | |
| Id. | Vidor | S | — | 1 |
| Trieste | Trieste | S | 1 | 1 |
| Udine | Fagagna | S | — | 8 |
| Id. | Moruzzo | S | — | 1 |
| Id. | Pravisdomini | S | — | 2 |
| Id. | Tarvisio | S | — | 2 |
| Venezia | Grisolera | S | 1 | — |
| Id. | Mirano | S | 1 | — |
| Id. | Pramaggiore | S | 1 | — |
| Vercelli | Albano Vercellese | S | — | 2 |
| Id. | Arborio | S | 7 | 3 |
| Id. | Buronzo | S | — | 2 |
| Id. | Cascine San Giacomo | S | 1 | 4 |
| Id. | Castelletto Cervo | S | — | 1 |
| Id. | Formigliana | S | 2 | — |
| Id. | Greggio | S | 5 | 1 |
| Id. | Mottalciata | S | 3 | — |
| Id. | Pertengo | S | — | 12 |
| Id. | Prarolo | S | — | 10 |
| Id. | Rovasenda | S | 1 | 2 |
| Id. | Salasco | S | 1 | 1 |
| Id. | Salussola | S | 1 | 12 |
| Id. | San Germano Vercell. | S | 2 | 1 |
| Id. | Santhià | S | 6 | — |
| Id. | Stroppiana | S | 3 | — |
| Id. | Trino | S | 1 | 6 |
| Id. | Villarboit | S | 10 | — |
| Vicenza | Arzignano | S | — | 1 |
| Id. | Asiago | S | — | 1 |
| Id. | Malo | S | — | [illegible] |
| Id | Torri di Quartesolo | S | | |
| | | | 94 | 173 |
| | *Morva.* | | | |
| Bergamo | Seriate | E | 1 | — |
| Napoli | Casalnuovo di Napoli | E | 1 | — |
| Id. | Caserta | E | 1 | — |
| Id. | Napoli | E | 1 | — |
| Id. | Torre del Greco | E | 1 | — |
| | | | 5 | — |
| | *Farcino criptococcico.* | | | |
| Belluno | Belluno | E | 1 | — |
| Campobasso | Campobasso | E | 1 | — |
| Gorizia | Gorizia | E | 1 | — |
| Messina | Messina | E | 2 | 1 |
| Napoli | Albanova | E | 1 | 1 |
| Id. | Casalnuovo di Napoli | E | 1 | — |
| Id. | Cercola | E | 1 | — |
| Id. | Cicciano | E | 1 | — |
| Id. | Frattamaggiore | E | — | |
| Id. | Marigliano | E | 1 | — |
| Id. | Napoli | E | 5 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Farcino criptococcico.* | | | |
| Napoli | Nola | E | 2 | — |
| Id. | Pomigliano d'Arco | E | 3 | — |
| Id. | San Paolo Bel Sito | E | 1 | — |
| Id. | Torre Annunziata | E | 3 | — |
| Id. | Villa Literno | E | 1 | — |
| Salerno | Angri | E | 2 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| Trapani | Marsala | E | 8 | — |
| | | | 36 | 3 |
| | *Rabbia.* | | | |
| Ancona | Ancona | Cn | — | 1 |
| Id. | Iesi | Cn | — | 1 |
| Ascoli Piceno | Folignano | Cn | — | 1 |
| Avellino | Montella | E | — | 1 |
| Como | Cermenate | Cn | — | 1 |
| Frosinone | Frosinone | Cn | — | 1 |
| Lecce | Lecce | Cn | 1 | — |
| Napoli | Bacoli | Cn | — | 1 |
| Id. | Calvi Risorta | Cn | — | 1 |
| Id. | Capua | Cn | — | 1 |
| Id. | Mondragone | Cn | — | 1 |
| Id. | Monte di Procida | Cn | — | 1 |
| Id. | Napoli | Cn | — | 11 |
| Id. | Ottaiano | Cn | — | 1 |
| Id. | Santa Maria Capua V. | Cn | — | 2 |
| Id. | Sant'Anastasia | Cn | — | 3 |
| Id. | Sorrento | Cn | — | 1 |
| Pesaro e Urbino | Gradara | Cn | — | 1 |
| Ragusa | Ragusa | Cn | — | 1 |
| Id. | Spaccaforno | S | — | 1 |
| Roma | Cerveteri | Cn | 1 | — |
| Siracusa | Carlentini | Cn | — | 1 |
| Id. | Siracusa | Cn | — | 1 |
| | | | 2 | 34 |
| | *Rogna.* | | | |
| Brindisi | Torre Santa Susanna | O | — | 5 |
| Campobasso | Agnone | O | 3 | — |
| Id. | Campobasso | O | 3 | — |
| Id. | Castel San Vincenzo | O | 17 | — |
| Id. | Cerro al Volturno | O | 6 | — |
| Id. | Civitanova del Sannio | O | 2 | — |
| Id. | Vastogirardi | O | 1 | — |
| Frosinone | Frosinone | O | 1 | — |
| Id. | Sant'Elia Fiumerapido | O | 1 | — |
| Grosseto | Castell'Azzara | O | — | 1 |
| Id. | Scansano | O | — | 1 |
| Macerata | Camerino | O | 1 | — |
| Id. | Pieve Torina | O | 1 | 2 |
| Id. | Serravalle di Chienti | O | — | 1 |
| Matera | Accettura | E | — | 2 |
| Id. | Grottole | E | 1 | — |
| Id. | Stigliano | O | 1 | — |
| Perugia | Foligno | O | 5 | — |
| Id. | Norcia | O | 1 | — |
| Pesaro e Urbino | Monte Copiolo | O | — | 1 |
| Id. | Piandimeleto | O | — | 1 |
| Potenza | Marsico Vetere | O | 2 | — |
| Id | Tramutola | O | 5 | — |
| Ravenna | Cervia | E | 1 | — |
| Rieti | Fiamignano | O | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Rogna.* | | | |
| Rieti | Pescorocchiano | O | 1 | — |
| Roma | Artena | O | 1 | — |
| Id. | Bassiano | O | 1 | — |
| Id. | Formello | O | 1 | — |
| Id. | Grottaferrata | O | 1 | — |
| Id. | Mandela | O | 1 | — |
| Id. | Roma | O | 2 | — |
| Id. | Vallepietra | O | 1 | — |
| Teramo | Cortino | O | 1 | — |
| Id. | Valle Castellana | O | 1 | 1 |
| Terni | Narni | O | 3 | — |
| Id. | Otricoli | O | 1 | — |
| Viterbo | Bagnoregio | O | 2 | — |
| Id. | Montefiascone | O | 1 | — |
| Id. | Monte Romano | O | 1 | — |
| Id. | Soriano nel Cimino | O | 1 | — |
| Id. | Vignanello | O | 1 | — |
| Id. | Viterbo | O | 1 | — |
| | | | 75 | 15 |
| | *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | |
| Catania | Grammichele | O | 2 | — |
| Id | Mineo | O | 1 | — |
| Id. | Randazzo | O | 2 | — |
| Matera | Grottole | Cp O | 1 | — |
| Perugia | Norcia | O | 1 | — |
| Potenza | Sant'Arcangelo | O | 1 | — |
| Rieti | Borgocollefegato | O | 1 | — |
| Roma | Campagnano di Roma | O | — | 1 |
| Taranto | Crispiano | O | 2 | — |
| Teramo | Pietracamela | O | 1 | — |
| | | | 10 | 1 |
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Arezzo | Arezzo | B | — | 1 |
| Belluno | Cortina d'Ampezzo | B | — | 2 |
| Bologna | Argelato | B | 2 | — |
| Id | Budrio | B | 4 | — |
| Id. | Calderara di Reno | B | 8 | 4 |
| Id. | Castel Maggiore | B | 1 | — |
| Id. | Castenaso | B | 1 | — |
| Id. | Crespellano | B | 2 | — |
| Id. | Crevalcore | B | 1 | 1 |
| Id. | Malalbergo | B | 4 | — |
| Id. | Medicina | B | 2 | — |
| Id. | Molinella | B | 1 | 3 |
| Id. | San Giorgio di Piano | B | 2 | — |
| Id. | Zola Predosa | B | 1 | — |
| Como | Como | B | — | 1 |
| Cremona | Castelleone | B | — | 4 |
| Id. | Cella Dati | B | — | 1 |
| Id | Soresina | B | — | 3 |
| Ferrara | Argenta | B | 3 | — |
| Id. | Bondeno | B | — | 1 |
| Id. | Ostellato | B | — | 1 |
| Firenze | Barberino di Mugello | B | 1 | — |
| Id. | Castelfiorentino | B | 1 | — |
| Id. | Fiesole | B | — | 1 |
| Modena | Finale dell'Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Formigine | B | — | 1 |
| Id. | Maranello | B | 1 | — |
| Novara | Baceno | B | 2 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Aborto epizootico* | | | |
| Novara | Borgo Lavezzaro | B | 2 | — |
| Id. | Casalvolone | B | 1 | — |
| Id. | Ceppo Morelli | B | 2 | 1 |
| Id. | Novara | B | 1 | — |
| Id. | San Pietro Mosezzo | B | 1 | — |
| Id. | Tornaco | B | 1 | — |
| Id. | Vinzaglio | B | 1 | — |
| Padova | Piombino Dese | B | — | 2 |
| Parma | Noceto | B | — | 2 |
| Pavia | Certosa di Pavia | B | — | 2 |
| Reggio Emilia | Gualtieri | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | 5 | — |
| Siena | Colle di Val d'Elsa | B | — | 1 |
| Taranto | Grottaglie | B | 2 | — |
| Treviso | Vittorio Veneto | B | — | 2 |
| Venezia | Cona | B | 1 | — |
| Id. | Grivolera | B | 1 | — |
| Id. | Torre di Mosto | B | 1 | — |
| Vicenza | Bolzano Vicentino | B | — | 1 |
| Id. | Monteviale | B | — | 1 |
| Id. | Vicenza | B | — | 1 |
| | | | 58 | 37 |
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Arezzo | S. Giovanni Valdarno | B | 1 | — |
| Ascoli Piceno | Fermo | B | 1 | — |
| Bari | Altamura | B | 1 | — |
| Id. | Corato | B | 1 | — |
| Id. | Gioia del Colle | B | 1 | — |
| Id. | Ruvo di Puglia | B | 2 | — |
| Id. | Terlizzi | B | — | 8 |
| Bolzano | Bolzano | B | — | 10 |
| Id. | Bressanone | B | — | 1 |
| Id. | Caldaro | B | — | 1 |
| Id. | Campo Tures | B | — | 2 |
| Id. | Parcines | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | — | 2 |
| Siena | Colle di Val d'Elsa | B | — | 1 |
| Venezia | Cavarzere | B | 1 | — |
| Id. | Chioggia | B | 1 | — |
| Id. | Fossalta di Piave | B | 1 | — |
| Vicenza | Vicenza | B | — | |
| | | | 10 | 31 |
| | *Diarrea dei vitelli.* | | | |
| Ascoli Piceno | Comunanza | B | 2 | 3 |
| Id. | Sant'Elpidio a Mare | B | 3 | — |
| Padova | Piombino Dese | B | — | 1 |
| Id. | Stanghetta | B | — | 1 |
| | | | 5 | 5 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Influenza del cavallo.* | | | |
| Sassari | Osilo | E | — | 4 |
| | *Barbone dei bufali.* | | | |
| Foggia | Sannicandro Gargan. | Bf | — | 2 |
| | *Difterite aviaria.* | | | |
| Lecce | Alessano | P | 1 | — |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Padova | Saccolongo | P | 1 | — |
| Pesaro e Urbino | Gabicce | P | — | 2 |
| Id. | Gradara | P | — | 1 |
| Id. | San Leo | P | — | 1 |
| Rieti | Aspra | P | 6 | — |
| | | | 7 | 4 |

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattia | | |
| Carbonchio ematico | 23 | 53 | 92 |
| Carbonchio sintomatico | 5 | 7 | 7 |
| Afta epizootica | 8 | 17 | 34 |
| Malattie infettive dei suini | 40 | 127 | 267 |
| Morva | 2 | 5 | 5 |
| Farcino criptococcico | 7 | 19 | 39 |
| Rabbia | 11 | 23 | 36 |
| Rogna | 15 | 43 | 90 |
| Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 8 | 10 | 11 |
| Aborto epizootico | 19 | 49 | 95 |
| Tubercolosi bovina | 8 | 18 | 41 |
| Diarrea dei vitelli | 2 | 4 | 10 |
| Influenza del cavallo | 1 | 1 | 4 |
| Barbone dei bufali | 1 | 1 | 2 |
| Difterite aviaria | 1 | 1 | 1 |
| Colera dei polli | 3 | 5 | 11 |

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(5975)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Estrazione delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere.**

Si notifica che nel giorno di giovedì 15 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'ammortamento annuale delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2383 (serie II).

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dai piani di ammortamento riportati a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1934, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 22 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(6047)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita del consolidato 5 per cento.**

(*Unica pubblicazione*). (Avviso n. 48).

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1933 di L. 107,50, relativa alla rendita cons. 5 %, n. 269392 di L. 215 a favore della Confraternita dei Disciplinati di Rocchetta Nervina (Imperia).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento mediante quietanza dei legali rappresentanti dell'ente titolare.

Roma, addì 14 ottobre 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6041)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 222.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 23 ottobre 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.48 |
| Inghilterra (Sterlina) | 60.95 |
| Francia (Franco) | 74.30 |
| Svizzera (Franco) | 367.73 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4 — |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.655 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.90 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.60 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.72 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.532 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.06 |
| Olanda (Fiorino) | 7.66 |
| Polonia (Zloty) | 213 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159 — |
| Svezia (Corona) | 3.145 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 89.075 |
| Id. 3,50 % (1902) | 87.50 |
| Id. 3 % lordo | 64.075 |
| Consolidato 5 % | 93.15 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.125 |
| Id. id. id. 1940 | 104.925 |
| Id. id. id. 1941 | 104.95 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91.20 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi banditi per posti di direttore e di insegnante nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 19 luglio 1933-XI, n. 819, col quale furono banditi i concorsi « a posti di direttore e di insegnante nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione »;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prove scritte e grafiche dei predetti concorsi avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero, nei giorni sottoindicati:

I. Concorso, per n. 67 posti di direttore, con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario:
prova scritta: giorno 13 novembre;
prova grafica: giorno 14 novembre.

II. Concorso, per n. 58 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale:
prova scritta: giorno 15 novembre;
prova grafica: giorno 16 novembre.

III. Concorso, per n. 10 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale:
prova scritta: giorno 17 novembre.

IV. Concorso, per n. 26 posti di insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene:
prova scritta: giorno 18 novembre.

Roma, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ERCOLE.

(6051)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.